



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA N. (18308)

Ravenna, 29/06/2026

PROROGA FINO A FINE LAVORI E NON OLTRE IL 31/07/2026 DELL'ORDINANZA n. 34078 del 05/12/2025 DI ISTITUZIONE, PER LAVORI, DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H E DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE, LUNGO LA S.P. 5 "RONCALCECI" DAL KM 4+445 (CARTELLO FINE CENTRO ABITATO DI S. PANCRAZIO) AL KM 4+900 (CARTELLO INIZIO CENTRO ABITATO DI RAGONE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l'art.116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto di appalto Rep. 5165 del 27/09/2021 e smi, stipulato tra l'Impresa GR. AN. APPALTI ITALIA S.r.l. con sede in Caserta Via Caduti sul Lavoro n.38 per la realizzazione dell'intervento "*D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI – CUP J63D18000180001 - CIG 86642182E1*";
- VISTA l'Ordinanza n. 34078 del 05/12/2025, con la quale si istituiva:
 - il limite di velocità a 30 km/h, per lavori, lungo la S.P. 5 "Roncalceci" dalla PK 4+445 (cartello di fine centro abitato di San Pancrazio) alla PK 4+900 (cartello di inizio centro abitato di Ragone), in entrambe le direzioni, dal giorno 7 dicembre 2025 al giorno 31 marzo 2026;
 - il divieto di transito pedonale, per lavori, lungo la S.P. 5 "Roncalceci" dalla PK 4+445 (cartello di fine centro abitato di San Pancrazio) alla PK 4+900 (cartello di inizio centro abitato di Ragone), in entrambe le direzioni, dal giorno 7 dicembre 2025 al giorno 31 marzo 2026;
- VISTA l'Ordinanza n. 8208 del 20/03/2026, con la quale si prorogava fino al 30/06/2026 la precedente Ordinanza n. 34078 / 2025;
- CONSIDERATO che ad oggi restano ancora da eseguirsi alcune lavorazioni di finitura e completamento dei lavori in parola e che ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e della circolazione risulta necessario che resti istituito il limite di velocità a 30 km/h, in entrambe le direzioni, e il divieto di transito pedonale, lungo la S.P. 5 "Roncalceci" dalla PK 4+445 alla PK 4+900;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

- **La proroga dell'istituzione del limite di velocità a 30 km/h, per lavori, lungo la S.P. 5 "Roncalceci" dalla PK 4+445 (cartello di fine centro abitato di San Pancrazio) alla PK 4+900 (cartello di inizio centro abitato di Ragone), in entrambe le direzioni, dal giorno 01/07/2026, fino a fine lavori e comunque non oltre il giorno 31/07/2026;**
- **La proroga dell'istituzione del divieto di transito pedonale, per lavori, lungo la S.P. 5 "Roncalceci" dalla PK 4+445 (cartello di fine centro abitato di San Pancrazio) alla PK 4+900 (cartello di inizio centro abitato di Ragone), in entrambe le direzioni, dal giorno 01/07/2026, fino a fine lavori e comunque non oltre il giorno 31/07/2026.**

L'Impresa GR. AN. Appalti Italia s.r.l., con sede a Caserta (CE), ai termini dell'art. 58, punto ss), del Capitolato Speciale d'Appalto, è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza, provvedendo all'installazione e mantenimento in efficienza della necessaria segnaletica ed apprestamenti secondo la vigente normativa, all'occultamento temporaneo della segnaletica in contrasto, ed al ripristino delle condizioni iniziali al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza.

All'Impresa GR. AN. Appalti Italia s.r.l., ai termini dell'art. 58, punto rr) e ss), del Capitolato Speciale d'Appalto, spetta altresì l'onere di dare attuazione a quanto i Comuni di Ravenna e Russi eventualmente disporranno con proprie autonome ordinanze per regolare la circolazione lungo le strade di competenza comunale in dipendenza dei lavori di cui trattasi.

Si dà inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Con l'attivazione della presente ordinanza la suddetta Impresa è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Ravenna da qualsiasi controversia giudiziaria.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(documento firmato digitalmente)